



ALLEGATO 2

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

CLAUSOLE DA INSERIRE NEI BANDI E NEI CONTRATTI DELLA STAZIONE APPALTANTE PER RECEPIRE IL PROTOCOLLO DI LEGALITA' sottoscritto in data 9 gennaio 2012 tra il Ministero dell'interno, la Regione Veneto, l'Unione delle Province del Veneto e le Prefetture della Regione Veneto

Applicazione clausole "Protocollo"

CLAUSOLA N. 1

TIPOLOGIE CONTRATTUALI DI APPLICAZIONE

Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

DOCUMENTO DOVE INSERIRE LA CLAUSOLA- Bando di gara/lettera d'invito

"Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto in data 9 gennaio 2012 tra il Ministero dell'interno, la Regione Veneto, l'Unione delle Province del Veneto e le Prefetture della Regione Veneto, come recepite dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____, consultabile sul sito istituzionale del Comune di QUARTO d'ALTINO sulla SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

CLAUSOLA N. 2

TIPOLOGIE CONTRATTUALI DI APPLICAZIONE

Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

DOCUMENTO DOVE INSERIRE LA CLAUSOLA - Modulistica autodichiarazioni allegata al bando di gara/lettera d'invito

"Il sottoscritto operatore economico dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le clausole del bando di gara/lettera d'invito, ivi comprese le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità" ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto in data 9 gennaio 2012 tra il Ministero dell'interno, la Regione Veneto, l'Unione delle Province del Veneto e le Prefetture della Regione Veneto, come recepite dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____, consultabile sul sito istituzionale del Comune di Quarto d'ALTINO alla SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

CLAUSOLA N. 3

TIPOLOGIE CONTRATTUALI DI APPLICAZIONE

Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

DOCUMENTO - Contratto principale/capitolato



"L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto in data 9 gennaio 2012, tra il Ministero dell'interno, la Regione Veneto, l'Unione delle Province del Veneto e le Prefetture della Regione Veneto, come recepite dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti."

CLAUSOLA N. 4

TIPOLOGIE CONTRATTUALI DI APPLICAZIONE

Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo" *

DOCUMENTO - Contratti di subappalto e subcontratti.

"Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto in data 9 gennaio 2012, tra il Ministero dell'interno, la Regione Veneto, l'Unione delle Province del Veneto e le Prefetture della Regione Veneto, come recepite dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti."

Elenco degli affidamenti

CLAUSOLA N. 5

TIPOLOGIE CONTRATTUALI DI APPLICAZIONE - Contratti pubblici di lavori

DOCUMENTO - Contratto principale/capitolato

"L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture e ai seguenti servizi ritenuti "sensibili"; nonché ogni eventuale variazione al predetto elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo: trasporto di materiali a discarica; trasporto e smaltimento rifiuti; fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto, ai sensi dell'art. 118, comma 11, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.); servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere; fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale.



Clausola risolutiva espressa

CLAUSOLA N. 6

TIPOLOGIE CONTRATTUALI DI APPLICAZIONE

Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

DOCUMENTO - Contratto principale/capitolato

"1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere **comunicate dalla Prefettura**, successivamente alla stipulazione del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

2. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipulazione del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura."

CLAUSOLA N. 7

TIPOLOGIE CONTRATTUALI DI APPLICAZIONE

Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo

DOCUMENTO - Contratti di subappalto e subcontratti

"Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente (inciso da inserire per i soli contratti di subappalto: previa revoca dell'autorizzazione al subappalto), qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipulazione del subappalto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione delle penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della



sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura

Informazioni antimafia atipiche

CLAUSOLA N. 8

TIPOLOGIE CONTRATTUALI - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
DOCUMENTO - Contratto principale/capitolato

"La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998 " (art. 11, DPR 252/1998 "Termini per il rilascio di informazioni..comma 3 "Le facoltà di revoca e di recesso di cui al comma 2 si applicano anche quando gli elementi relativi ai tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto")

Contratto stipulato in pendenza delle informative antimafia (eventuale)

CLAUSOLA N. 9

TIPOLOGIE CONTRATTUALI - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i quali devono essere richieste le informazioni antimafia ai sensi dell'articolo 2' del "Protocollo" ovvero:

- appalti di lavori di importo superiore a EURO 5.000.000,00,
- appalti di servizi e forniture di importo uguale o superiore a Euro 200.000,00
- subcontratti, prestazioni servizio, forniture riguardanti le di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo"

DOCUMENTO - Contratto principale/capitolato e contratti di subappalto e subcontratti

"Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo II, comma 2, del D.P.R. 252/1995 in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui dell'articolo 10 del predetto decreto".

Posizioni previdenziali e assicurative

CLAUSOLA N.10

TIPOLOGIE CONTRATTUALI - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (INPS, INAIL, Cassa Edile, Inarcassa, altra cassa per i lavori, solo INPS e INAIL per servizi e forniture)

DOCUMENTO - Modulistica autodichiarazioni allegata al bando di gara/lettera d'invito



PER LAVORI **ALLEGATO Alfa**

PER SERVIZI E FORNITURE **ALLEGATO Beta**

Referente di cantiere

CLAUSOLA N. 11

TIPOLOGIE CONTRATTUALI - Contratti pubblici di lavori

DOCUMENTO - Contratto principale/capitolato

"1. L'appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 5 bis del decreto legislativo n. 490/1994.

2. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno, altresì, indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

3. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto e il Referente di cantiere giustificcherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia."

Comunicazione tentativi di estorsione

CLAUSOLA N. 12

TIPOLOGIE CONTRATTUALI - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

DOCUMENTO - Contratto principale/capitolato

"1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente SEGRETARIO COMUNALE in quanto RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL COMUNE DI QUARTO D'ALTINO ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente da operatori interni o esterni la STAZIONE APPALTANTE.

2. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella



realizzazione dell'opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1."

CLAUSOLA N. 13

TIPOLOGIE CONTRATTUALI - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

DOCUMENTO - Contratti di subappalto e subcontratti di cui all'Allegato 1, le a) del "Protocollo"

"Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla SEGRETARIO COMUNALE in quanto RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL COMUNE DI QUARTO D'ALTINO ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente da operatori interni o esterni la STAZIONE APPALTANTE."

CLAUSOLA N. 14

TIPOLOGIE CONTRATTUALI - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

DOCUMENTO - Contratto principale/capitolato

"1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

2. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto."

Tracciabilità flussi finanziari

CLAUSOLA N. 15

TIPOLOGIE CONTRATTUALI - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

DOCUMENTO - Contratto principale

"1. L'appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziati di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

2. La stazione appaltante verificherà, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui si tratta, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis. della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto di appalto.

4. La stazione appaltante e l'appaltatore, per quanto di propria spettanza, si impegnano a custodire in maniera ordinata e diligente, la documentazione (es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti d'appalto, in



modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.

5. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria."

CLAUSOLA N. 16

TIPOLOGIE CONTRATTUALI - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

DOCUMENTO - Contratti di subappalto e subcontratti della filiera delle imprese

"1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Quarto d'Altino (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di QUARTO D'ALTINO e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di VENEZIA, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di QUARTO D'ALTINO.

4. La violazione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comporteranno, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis. della legge n. 136/2010 e s.m.i., la revoca dell'autorizzazione al subappalto.

5. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), per quanto di propria spettanza, si impegna a custodire in maniera ordinata e diligente, la documentazione (es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti d'appalto, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.

CLAUSOLA N.17

TIPOLOGIE CONTRATTUALI - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

DOCUMENTO - Modulistica autodichiarazioni da presentare prima della stipula del contratto, in ogni caso prima della liquidazione

Allegato gamma



NOTE

*sono le ATTIVITA' IMPRENDITORIALI RITENUTE SENSIBILI ovvero trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/ o trasporto terra e materiali inerti, fornitura e/o trasporto calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in opera e noli a caldo, servizi di autotrasporto, guardania di cantiere, fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale